

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Procedura per la collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.p.A. inoptate

1) QUESITO N. 1

Sussistenza del requisito di ordine particolare

Un concorrente chiede di confermare che:

- a) in relazione al requisito di ordine particolare indicato al punto 3.2(a)(ii) dell'avviso pubblico per la collocazione delle azioni So.ge.a.al. inoptate, tale requisito sussista in capo a un fondo che, attraverso una società di gestione del risparmio (S.G.R.) detenga indirettamente la quota maggioritaria di partecipazione in società che svolgono direttamente attività di gestione delle infrastrutture aeroportuali, come richiesto dal medesimo requisito di ordine particolare;*
- b) in relazione al requisito di ordine particolare indicato al punto 3.2(a)(iii) dell'avviso pubblico per la collocazione delle azioni So.ge.a.al. inoptate, tale requisito sussista in capo a una società esistente in cui, alla data della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla Procedura, il 100% delle quote sarà detenuto, attraverso una società di gestione del risparmio (S.G.R.), da un fondo in possesso del requisito di ordine particolare indicato al punto 3.2(a)(ii) del medesimo avviso;*
- c) tanto il fondo indicato alla lett. a) quanto la società esistente indicata alla lett. b) possano partecipare alla procedura e presentare un'offerta per l'acquisto delle azioni So.ge.a.al. oggetto dell'avviso richiamato alle medesime lettere a) e b).*

Chiarimenti: in relazione ai quesiti posti, si chiarisce quanto segue:

- a) si conferma quanto richiesto, nel rilievo che anche le partecipazioni indirette sono idonee ad attestare il requisito in questione, e che alla procedura dovrà partecipare la S.G.R. in questione, facendo valere la partecipazione presente nel fondo gestito;**
- b) si conferma quanto richiesto;**
- c) si conferma quanto richiesto, con la precisazione che non sarà ammessa la partecipazione contemporanea sia della società esistente di cui al precedente punto b) che della S.G.R. di cui al precedente punto a), in relazione a differenti centri di offerta.**

2) QUESITO N. 2

Durata del lock up e adeguamento dell'atto di sottoscrizione delle azioni

Atteso che:

- (i)** *lo schema di atto di sottoscrizione delle azioni, allegato sub n. 4 all'avviso pubblico per la collocazione delle azioni So.ge.a.al. inoptate, prevede all'art. 6.5 che il sottoscrittore non possa vendere la partecipazione per 5 anni dalla Data di Esecuzione;*
- (ii)** *lo schema di patto parasociale, allegato sub n. 5 all'avviso pubblico per la collocazione delle azioni So.ge.a.al. inoptate, prevede all'art. 4.3 che il socio privato non possa vendere o trasferire la partecipazione per il periodo di 3 anni dalla data di cessione della partecipazione, e*
- (iii)** *lo statuto vigente prevede all'art. 8 che il socio privato di maggioranza non possa compiere atti di cessione della quota per 3 anni dall'assunzione della stessa,*

si chiede di confermare che, in sede di sottoscrizione, il termine di 5 anni di cui all'atto di sottoscrizione delle azioni verrà portato a 3 anni, così da adeguare il predetto atto di sottoscrizione al patto parasociale e allo statuto vigente.

Chiarimento: si conferma che il periodo di “lock up” è pari a 3 (tre) anni dalla data di cessione della partecipazione, in rettifica e coordinamento delle relative disposizioni dell'atto di sottoscrizione di cui all'all. 4 dell'avviso pubblico. Quanto sopra è stato peraltro già formalmente confermato e chiarito mediante le medesime forme di pubblicità ad oggi impiegate.